TI_GERICHTE 80.2017.96 vom 22. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.96

FR: TI_GERICHTE 80.2017.96 du 22 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 80.2017.96 del 22 marzo 2017

Regeste

Procedura: ricorso, tempestività, indicazione della data di notificazione della decisione da parte del ricorrente, venire contra factum proprium

Erwägungen

E. 1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 2.1

Nel caso che qui ci occupa il ricorso contro la decisione su reclamo del 22.3.2017 è stato trasmesso alla Camera con raccomandata del 22.4.2017. Si tratta di valutare se lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del gravame.

E. 2.2

L'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). La legge sull'imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.

E. 2.3

L'art. 192 cpv. 5 LT precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il

giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

E. 2.4

Per intimazione o notificazione di un atto s'intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi , Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp , Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

E. 2.5

La prova dell'interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell'atto nel termine legale. L'interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1). In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

E. 2.6

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest'ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del

E. 7

febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l'autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4). Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con

lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173). 3. 3.1. Nel caso che qui ci occupa, la qui ricorrente con gravame del 22.4.2017 ha precisamente indicato - nella premessa al ricorso - di aver ricevuto la decisione su reclamo per l’IC/IFD 2015 il 22.3.2017. Per tale motivo, la Camera, sulla base delle indicazioni fornite da RI 1 ha calcolato il termine di trenta giorni. Lo stesso decorreva dal giorno successivo alla notifica della decisione, ossia il 23.3.2017 e giungeva a scadenza il 21.4.2017 (il giorno prima dell’invio eseguito da parte della ricorrente). 3.2. Unicamente a seguito dello scritto di questa Camera, RI 1 ha indicato che la persona alla quale aveva affidato la stesura del suo ricorso avrebbe erroneamente indicato come data di ricezione della decisione su reclamo quella del 22.3.. La contribuente precisava che in realtà la decisione le sarebbe pervenuta unicamente il 24.3., tramite “invio postale datato 22 marzo, con la conseguenza che il suo gravame sarebbe stato tempestivo. 3.3. Come visto l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione ed alla data di quest’ultima spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione - fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi - che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/ Dubey , Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed., Basilea 2017, n. 1 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4). La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4). 3.4. L’esame dell’insieme delle circostanze porta questa Camera a concludere che la notifica della decisione è effettivamente avvenuta il 22.3.2017. 3.4.1. È infatti stata la stessa ricorrente, nell’ incipit del suo gravame ad indicare la data di ricezione della decisione su reclamo (spedita comunque per posta semplice), ossia il 22.3.2017. Unicamente a seguito dello scritto di questa Camera ha modificato la propria versione - venendo “ contra factum proprium ” - sostenendo di averla in realtà ricevuta unicamente il 24.3.2017 e che la persona che aveva incaricato di redigere il ricorso (tale _____) avrebbe indicato erroneamente il 22.3 nell’introduzione preliminare al gravame. 3.4.2. Si rivelano anche contrastanti le affermazioni contenute nello scritto dell’8/9.5.2017 della ricorrente in risposta alla richiesta di delucidazione sulla tempestività del gravame. Da una parte indica che il ricorso le sarebbe stato trasmesso a sera inoltrata del 21.4. da parte della persona che aveva incaricato di redigerlo. Il gravame sarebbe poi stato da lei inviato il sabato 22.4. Mal si comprende la premura di dover spedire l’allegato il sabato 22.4. (posto come inviato a serata inoltrata del

21.4.), se la notifica della decisione fosse effettivamente avvenuta il 24.3 (come preteso nella sua ultima versione dei fatti). Il termine sarebbe infatti scaduto solo il lunedì seguente (il 24.4.2017 per effetto dell'art. 133 cpv. 1 3 frase LIFD, art. 192 cpv. 2 seconda frase LT). In simili circostanze il fatto che _____ le abbia trasmesso solo il venerdì notte il testo del gravame non avrebbe avuto alcuna ripercussione sul rispetto dei termini e non sarebbe stata neppure un'indicazione rilevante da dover dare alla scrivente Camera. 3.4.3. Sempre nello scritto 8/9.5.2017 la ricorrente aggiunge poi un altro argomento, ossia l'errata indicazione del 22.3 da parte della persona che le avrebbe allestito il ricorso. Ora, volendo anche seguire la tesi della contribuente circa l'affidamento della preparazione del ricorso a RI 1, la stessa avrebbe dovuto, prima di sottoscrivere l'allegato ricorsuale, controllare l'esattezza delle indicazioni contenute. La tempestività del ricorso rappresenta infatti un presupposto processuale imprescindibile. Si noti poi anche che il ricorso è datato 21.4.2017 (giorno di scadenza del termine). Anche volendo ammettere la ricezione del ricorso a serata inoltrata di venerdì 21.4.2017 la ricorrente avrebbe avuto comunque ancora modo di controllare l'esattezza di quanto scritto (ricorso di una pagina e mezza) e se del caso imbucare la lettera presso una bucalettere certificando l'atto d'invio tramite prova testimoniale. 3.4.4. A tutto ciò si aggiunga anche che RI 1, chiamata ad esprimersi sulla tempestività del ricorso, non ha portato alcuna prova o indizio circa l'effettiva ricezione della decisione su reclamo in una data diversa dal 22.3. 3.5. Per il resto la ricorrente, nello scritto di risposta alla tempestività del ricorso, non fa valere alcun motivo di restituzione in intero dei termini. 3.6. Ne consegue che dall'analisi dell'insieme delle circostanze, si può ritenere che, come indicato nel gravame, la decisione sia stata notificata alla ricorrente il 22.3.2017 e che pertanto il ricorso interposto tramite lettera raccomandata il 22.4.2017 sia tardivo. 4. Il ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 400.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -; Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.